

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Unità Operativa X, Beni Archeologici

Unità Operativa VIII Beni Paesaggistici, naturali e naturalistici di pianure e coste

Unità Operativa IX, Beni Paesaggistici, naturali e naturalistici di catene e rilievi montuosi

Unità Operativa VII, Beni Architettonici e Urbanistici


PALERMO

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI HIMERA

(Proposta di istituzione del parco ai sensi della L.R. 20/2000, art. 20, comma 5 e 6.)

2 REGOLAMENTO CON MODALITÀ D'USO, VINCOLI E

DIVIETI



**CONFORME
ORIGINALE**

Il Dirigente dell'U.O. X
Dott. Stefano Vassallo

Il Dirigente dell'U.O. VIII
Arch. M. Carmela Burgio

Il Soprintendente
Dott. Gaetano Gullo

Il Dirigente dell'U.O. VII
Arch. Lina Bellanca

Il Dirigente dell'U.O. IX
Dott.ssa Adelaide Catalisano

Il F.D. Archeologo
Dott.ssa Monica Chiovaro

2 - REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D'USO, VINCOLI E DIVIETI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI HIMERA



COPIA
ALL'OR

Titolo I

NORME COMUNI

Art. 1

Finalità del Parco

Il Parco Archeologico di Himera è istituito per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del patrimonio archeologico e per consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici.

Esso esercita e promuove la ricerca archeologica e la conoscenza dell'antica colonia greca di Himera, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 16 novembre 1972) e dalla Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 13 novembre 2000); ciò nella considerazione che il patrimonio archeologico presente nel territorio del Parco costituisce un importante elemento per la conoscenza della storia e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico.

Esso intende anche esercitare un'attiva funzione sociale, promuovendo e dando impulso a tutte le attività di valorizzazione e di fruizione che possano favorire una diffusa ed ampia conoscenza della realtà storica e del patrimonio monumentale e artistico di Himera, di Termini Imerese e dei Comuni limitrofi, per contribuire alla formazione culturale in ambito scolastico e universitario e per stimolare la crescita e l'interesse di tutti i cittadini per questa importante realtà storico/archeologica fonte di valori e di conoscenze.

Esso, infine, si propone di sviluppare anche finalità economiche e turistiche, gestendo attività appositamente programmate per il coinvolgimento e lo sviluppo di un turismo a vasto raggio e, nel contempo, sostenibile; in questa prospettiva, si rende opportuno ricercare intese con tutti i soggetti interessati alla gestione e valorizzazione del territorio, tra i quali preminente è il ruolo degli Enti Locali, al fine di promuovere processi di sviluppo compatibile con la conservazione del patrimonio del parco Archeologico.

L'attività istituzionale del Parco archeologico procede quindi nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 e nella legge regionale 20/2000, ed è preordinata:

- a) alla ricerca archeologica condotta direttamente dall'Ente Parco o sottoscrivendo convenzioni con università o istituzioni scientifiche di elevato profilo e rilevanza per l'esecuzione di scavi archeologici, ricerche e studi sui materiali.*
- b) a contrastare gli scavi clandestini e gli spostamenti illeciti del patrimonio archeologico nell'area del Parco*
- c) al controllo dei risultati ottenuti nel corso degli scavi e delle ricerche;*
- d) alla conservazione dei reperti scoperti nelle ricerche;*



CONFORME
SIGNALE

- e) alla rapida e completa diffusione delle informazioni, a mezzo di pubblicazioni scientifiche e didattiche;
- f) alla valorizzazione e circolazione dei reperti archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo;
- g) agli scambi di informazioni tra i parchi archeologici, facenti parte del sistema regionale, e con altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'art. 118, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2

Soggetti della ricerca scientifica

In tutto il territorio del Parco archeologico di Himera può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte dell'ente Parco e dai soggetti qualificati che esso autorizza e ai quali, solo a tal fine, può concedere deroghe, specifiche, nominative e a termine, ai divieti operanti.

I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente Parco.

Art. 3

Gestione del patrimonio archeologico

1. *Nell'area del Parco di Himera è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.*
 2. *Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.*
 3. *Il direttore dell'ente Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e alla conservazione del territorio archeologico del Parco. Eventuali interventi urgenti e di somma urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio archeologico del Parco, potranno essere effettuati dal direttore nel rispetto delle vigenti previsioni di legge (decreto legislativo n. 42/2004) e dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal comitato tecnico-scientifico o comunque, nei casi di somma urgenza, da questo approvati entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'intervento. Gli scavi e le ricerche devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente Parco ed essere attuati da personale dell'ente o dell'Amministrazione regionale o da soggetti qualificati che il medesimo ente autorizza.*
 4. *I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso e vengono registrati nell'Inventario dei Beni Immobili del Servizio.*
 5. *Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno condotti nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal comitato tecnico-scientifico.*
- La partecipazione di reperti a mostre non potrà in nessun momento alterare in modo significativo la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.*
6. *La gestione del direttore del Parco archeologico procede, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto delle previsioni del programma annuale e triennale*

delle attività da egli predisposto e soggetto ad approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.

I programmi debbono tenere conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza ed all'ambito territoriale del Parco, nonché al suo organico.

Art. 4

Vincoli urbanistici - Modifiche della perimetrazione

Qualora a seguito delle ricerche effettuate venga accertata la presenza di reperti emergenze archeologiche, tali da giustificare nuove e diverse misure di salvaguardia, l'Ente Parco è onerato di attivare la procedura per la revisione della perimetrazione e/o regolamentazione del Parco, vietando tutte le attività che possono arrecare disturbo ed interferire con la salvaguardia del territorio archeologico

Art. 5

Rapporti con altri soggetti

L'ente Parco può, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, stipulare accordi con enti pubblici, istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzati alla gestione di spazi e servizi, ove ciò non pregiudichi la piena e agevole fruizione del Parco, previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.

Titolo II

NORME PER LE ZONE A e AI

Art. 6

Attività consentite

Nelle aree comprese nella zona A del Parco, che comprende le zone di dichiarato e comunque accertato interesse archeologico, fermo restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e dei paesaggi, è consentito:

1. effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dall'ente Parco;
2. effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), e) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco.

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e regolarmente assentiti, ovvero per i ruderi regolarmente assentiti limitatamente ai volumi che saranno documentati da un apposito abaco, redatto a cura dell'ente Parco, nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel territorio del Parco. le loro condizioni statiche, le tipologie e i materiali.

3. Effettuare eventuali modifiche di destinazione d'uso degli edifici oggetto degli anzidetti

interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione del Parco e previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.

4. *Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere, trazzere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali e previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.*

5. *Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade pubbliche e sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturalizzazione; collocare impianti relativi alla vigilanza, alla sicurezza e alla tutela dell'area archeologica. La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione del patrimonio archeologico, può essere prevista nel programma triennale del Parco.*

6. *Realizzare strutture prefabbricate mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area del Parco non vi siano manufatti utilizzabili a tale funzione.*

7. *Effettuare interventi di diserbo, riqualificazione delle essenze vegetali - agronomiche dell'impianto esistente.*

8. *Effettuare manifestazioni culturali e artistiche nei luoghi a tal scopo indicati dall'ente Parco, nelle forme di: convenzione, concessione o gestione diretta dell'ente Parco. Le attività non devono pregiudicare in nessun caso lo stato, la sicurezza e il decoro dei luoghi, previo assenso della competente Soprintendenza e dell'Organo di gestione del Parco.*

9. *Effettuare limitate attività ricreative e sportive nei luoghi marginali della suddetta zona.*

10. *Esercitare direttamente o in regime di concessione le attività agricole di mantenimento dell'impianto agronomico esistente; sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm. 20.*

11. *I mutamenti di colture - nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali - e ogni eventuale intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati.*

12. *Mantenere le attività commerciali esistenti e la manutenzione ordinaria degli immobili a esse destinate, sempre che si svolgano nel rispetto e nel decoro propri di un contesto ambientale destinato a Parco Archeologico.*

Art. 7

Divieti

Fermo restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e dei paesaggio, di tutela dei suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

1. *realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti; la costruzione di nuove linee elettriche, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di linee elettriche, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia può essere autorizzata su strade preesistenti, dal comitato tecnico scientifico del Parco.*

2. *la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili o di roulotte, salvo deroga unicamente a favore dell'ente Parco per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione.*



3. aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi.
4. realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A;
5. esercitare qualsiasi attività industriale;
6. realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
7. eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi all'attività consentite dal presente regolamento.
8. realizzare impianti di trasformazione di biomassa, biogas, energia eolica o fotovoltaica; questi ultimi sono consentiti unicamente per l'autoconsumo e del tipo integrato o aderente.
9. impiantare serre.

Titolo III

NORME PER LA ZONA B

Art. 8

Attività consentite

Nell'area di protezione delle zone archeologiche del Parco (zona B) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso connessa all'attività di gestione del Parco; per le costruzioni preesistenti sono da prevedere piani di riqualificazione redatti di concerto con l'amministrazione comunale.

Nell'area di protezione delle zone archeologiche del Parco (zona B), fatte salve le norme di cui al successivo art. 9, è consentito, acquisite le autorizzazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo:

1. effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dall'ente Parco. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale dell'ente Parco, dell'Amministrazione regionale ed ai soggetti istituzionali autorizzati dall'ente Parco o con esso convenzionati;
2. effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b) e c), d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e regolarmente assentiti, ovvero per i ruderi regolarmente assentiti limitatamente ai volumi che saranno documentati da un apposito abaco, redatto a cura dell'ente Parco, nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel territorio del Parco, le loro condizioni statiche, le tipologie e i materiali;
3. effettuare eventuali modifiche di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta;
4. effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere trazzere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali;
5. realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) che rivestano carattere di pubblica utilità, previa autorizzazione degli organi competenti per la tutela e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturalizzazione;
6. esercitare attività turistico-alberghiere nonché agricole;



COPIA
ALL'ORI

7. effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, purché ogni cambiamento di coltura e ogni eventuale intervento comportante movimenti di terra o scavi, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, siano preventivamente autorizzati;
8. accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agricole;
9. esercitare limitate attività forestali, interventi di prevenzione dagli incendi e opere di consolidamento dei versanti, con esclusivo impiego di tecniche di bioingegneria e forestali che privilegino l'uso di specie autoctone;
10. realizzare interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
11. realizzare impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo.



Art. 9

Divieti

Fermo restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di Parchi archeologici e di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

1. la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, fatta eccezione, per i soli casi di comprovata precarietà statica, gli interventi che comportano il mantenimento della stessa cubatura e destinazione d'uso dell'edificio preesistente, nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni non connesse alla valorizzazione e fruizione del Parco, di ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio, nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte;
2. impiantare serre o realizzare attività di servizio a strutture produttive;
3. esercitare attività industriali;
4. realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
5. danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
6. scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
7. asportare o danneggiare reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili, prelevare sabbia, terra, o qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal direttore del Parco;
8. abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
9. praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
10. esercitare attività sportive che possano compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
11. introdurre specie vegetali o animali estranee che possano introdurre modificazioni dell'equilibrio naturale e/o alterazione degli habitat, distruggere, danneggiare o asportare vegetali, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento;
12. realizzare impianti eolici, anche con numero ridotto di aerogeneratori.



Titolo IV

NORME PER LA ZONA C, CI, C2

Art. 10

Attività consentite

COPIA
ALL'OI

Nel rispetto delle norme vigenti, della destinazione urbanistica delle aree e della presenza di infrastrutture, la tutela paesaggistica delle aree comprese nella Zona C del Parco sarà garantita attraverso il controllo dei progetti da parte della Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo, che procederà a valutare l'ammissibilità nei riguardi delle norme sotto elencate ed eventualmente detterà prescrizioni particolari per le tipologie, i materiali ammessi nonché la mitigazione delle alterazioni ambientali.

Sono consentite:

- 1. tutte le attività elencate agli artt. 6 e 8 del presente regolamento, secondo le modalità ivi richieste;*
- 2. attività turistico-ricettive e culturali, nel rispetto delle norme vigenti;*
- 3. promozione di forme idonee al turismo tese a meglio utilizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.*
- 4. utilizzare per attività agrituristiche locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.*
- 5. mutamenti di destinazione d'uso, esecuzioni e modifiche di opere murarie e di recinzione;*
- 6. mutamenti e esecuzioni sulla struttura dei tetti, sugli infissi, sulla colorazione e tinteggiatura esterna degli edifici esistenti;*
- 7. nuove costruzioni, modifiche o ampliamenti di edifici legalmente esistenti, annessi e inerenti all'attività e alla residenza agricola, devono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, adattarsi alla conformazione del terreno naturale e inserirsi nel tessuto agricolo esistente senza incidere nell'ambiente con volumi emergenti. Devono rispettare i caratteri della tipologia tradizionale con pianta costituita da uno o più elementi quadrangolari, con un solo piano fuori terra, prospetti in intonaco tipo "Li Vigni" bianco o colorato nella gamma delle "terre" chiare, con aperture semplici e infissi in legno. Le coperture devono essere a falde semplici con coppi alla siciliana o a terrazza;*
- 8. realizzazione di modesti insediamenti edilizi a diretto servizio dell'attività agricola e a supporto di attività mirate alla valorizzazione turistica del Parco, nel rispetto della morfologia del territorio, con una densità fondiaria complessiva di 0.03 mc/mq, lotto di superficie non inferiore a mq 10.000, con i caratteri dell'insediamento rurale tradizionale;*
- 9. collocare e modificare insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, impianti di illuminazione, impianti che creino interferenza acustica;*
- 10. modificare e realizzare nuovi accessi ai fondi con brevi raccordi che siano rifiniti in terra battuta o in altro materiale che permetta la permeabilità del terreno, favorendo il drenaggio delle acque meteoriche;*
- 11. i recipienti e le riserve idriche dovranno essere posti all'interno degli edifici e/o interamente interrati in modo da non incidere nel disegno ambientale;*
- 12. realizzare impianti fotovoltaici solo per uso domestico;*
- 13. realizzare interventi di riconversione colturale (per esempio, trasformazione da seminativi a colture legnose) e le pratiche di miglioramento fondiario, previo Nulla Osta della Soprintendenza;*



14. realizzare interventi finalizzati al mantenimento dell'assetto idro-geomorfologico dei corsi d'acqua presenti nel territorio, volti a garantire il permanere delle esistenti condizioni di equilibrio, nonché interventi volti alla ricostruzione della copertura vegetale alveo-ripariale.

Art. 11

Divieti

Fermo restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei Beni Culturali e Ambientali e del Paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è fatto divieto di:

AREA C

- 1) Impiantare serre o realizzare edifici destinati ad attività di servizio a strutture produttive;
- 2) realizzare impianti eolici di tipo industriale;
- 3) realizzare depositi e stoccaggio di materiale non agricolo;
- 4) esercitare attività industriali, aprire cave ed effettuare qualsiasi forma di attività estrattiva, nonché realizzare discariche;

AREA C1

- 1) Impiantare serre o realizzare attività di servizio a strutture produttive;
- 2) realizzare impianti eolici di tipo industriale;
- 3) esercitare attività industriali, aprire cave ed effettuare qualsiasi forma di attività estrattiva, nonché realizzare discariche;

AREA C2

- 1) realizzare impianti eolici di tipo industriale;
- 2) aprire cave ed effettuare qualsiasi forma di attività estrattiva, nonché realizzare discariche.

Titolo V

NORME FINALI

Art. 12

Rilascio di pareri

Per gli interventi proposti dal direttore del Parco, da eseguirsi all'interno del Parco stesso e rientranti nella sua attività istituzionale, il parere espresso dal comitato tecnico-scientifico presieduto dal Soprintendente per i beni culturali e ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. La competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio dell'ente, in osservanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale n. 20/2000 e dal decreto n. 6263 dell'11 giugno 2001. I pareri, previsti dal presente regolamento, dovranno essere resi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta, in caso di richiesta di integrazione degli atti è ammessa una sola sospensione del termine suddetto. Ove si debba procedere ad accertamenti di natura tecnica il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre sessanta giorni.

Art. 13

Attività di controllo e sanzioni

I provvedimenti emessi dall'ente Parco, ai sensi della legge regionale n. 20/2000 e del presente regolamento, saranno tempestivamente trasmessi alla competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. Parimenti, i provvedimenti rilasciati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, cui si attestano le attività di tutela e vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 20/2000 e delle linee guida approvate con decreto n. 6263 dell'11 giugno 2001, saranno tempestivamente trasmessi per giusta conoscenza all'ente Parco.

Nelle zone A e B del Parco, dichiarate di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento costituiscono titolo per l'applicazione, da parte della competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, delle sanzioni previste dal sopraccitato decreto legislativo.

Nella zona C del Parco, dichiarata di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 167 e 181 del medesimo decreto legislativo.

L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore, nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE